



Supporting Document

Procedure deliberative per il compimento di operazioni con soggetti collegati – DB SpA

Versione 5.0

Il mancato rispetto della presente Policy costituisce una violazione degli obblighi del Dipendente e può comportare provvedimenti disciplinari che possono giungere fino al licenziamento, in linea con quanto previsto dalle leggi e dalle normative applicabili.

For internal use only

The information contained herein is the property of Deutsche Bank Group and may not be copied, used or disclosed in whole or in part, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, reprographic, recording or otherwise) outside of Deutsche Bank Group without prior written permission.

For internal use only



Indice

1	Scope.....	3
2	Contesto normativo.....	3
3	Premessa.....	4
3.1	Definizioni.....	4
3.2	Contenuti.....	6
3.3	Iter di elaborazione ed approvazione.....	6
4	Ruoli e responsabilità.....	7
4.1	Il Comitato per il Controllo Interno.....	7
5	I Soggetti Collegati.....	8
5.1	Individuazione del perimetro dei Soggetti Collegati.....	8
5.2	Raccolta e monitoraggio delle informazioni.....	9
5.3	Presidi per il “personale più rilevante”.....	10
6	Operazioni con Soggetti Collegati.....	11
6.1	Individuazione delle Operazioni con Soggetti Collegati.....	11
6.2	Operazioni che comportano assunzione di Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.....	11
6.3	Operazioni di Maggiore Rilevanza.....	12
6.4	Operazioni di Minore Rilevanza.....	13
6.5	Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere ai sensi dell’art. 136 del TUB.....	14
7	Regole deliberative.....	14
7.1	Fase pre-deliberativa.....	14
7.2	Iter deliberativo.....	15
7.3	Operazioni di competenza dell’assemblea.....	16
7.4	Delibere quadro.....	16
8	Casi e facoltà di esenzione.....	17
8.1	Operazioni di importo esiguo.....	17
8.2	Operazioni Ordinarie.....	17
8.3	Operazioni infra-gruppo.....	17
9	Operazioni compiute da società del Gruppo DB S.p.A.....	19



1 Scope

Il documento recepisce I requisiti normative di Banca d'Italia in materia di Soggetti Collegati.

2 Contesto normativo

La Banca d'Italia - con l'aggiornamento n. 9 del 12 dicembre 2011 della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 - ha introdotto nelle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" il Titolo V, Capitolo 5, intitolato "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati". Con il 33° aggiornamento del 23 giugno 2020 della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, tali Disposizioni sono state traslate nella Parte 3, Capitolo 11 "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" (di seguito anche le "Disposizioni") che riprende quanto inizialmente previsto nella Circolare 263.

Tali Disposizioni mirano a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti ed altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti ed azionisti.

A tal fine vengono individuati specifici presidi che comprendono:

- limiti prudenziali per le attività di rischio di una banca o di un gruppo bancario nei confronti dei soggetti collegati;
- procedure deliberative adeguatamente formalizzate;
- puntuali indicazioni su assetti organizzativi e controlli interni.

L'ambito di applicazione comprende:

- su base individuale, le banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione";
- su base consolidata:
 - i gruppi bancari;
 - le imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE.

Le Disposizioni sono entrate in vigore il 31 dicembre 2012, le procedure di cui al presente documento dovevano essere deliberate e messe a punto dagli organi sociali entro il 30 giugno 2012: Deutsche Bank SpA ha adottato le procedure il 21 giugno 2012, le politiche interne il 13 dicembre 2012.

Quanto sopra si inserisce inoltre, per alcuni ambiti, in contesti che, con riferimento a quanto applicabile al gruppo Deutsche Bank S.p.A (di seguito il "Gruppo"), sono già disciplinati da ulteriori disposizioni quali:



- il principio contabile internazionale IAS 24¹ - “*Informativa di bilancio sulle operazioni con Parti Correlate*” - applicabile alle società quotate e per le imprese bancarie soggette, secondo il D.Lgs. 38/2005, alla redazione del bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS;
- l’art. 136 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385 (Testo Unico Bancario) che disciplina le obbligazioni di qualsiasi natura e gli atti di compravendita che l’esponente bancario pone in essere direttamente od indirettamente con la banca che amministra, dirige o controlla, prevedendo un particolare regime autorizzativo.

3 Premessa

Le Disposizioni contengono la disciplina delle procedure dirette a preservare l’integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati.

In linea con quanto richiesto dalle Disposizioni, il presente documento descrive le procedure applicabili da Deutsche Bank S.p.A. (di seguito “DB S.p.A.”, la “Banca”, o la “Capogruppo”) alle operazioni da questa compiute con tali soggetti nonché le attività svolte con riferimento al ruolo di Capogruppo.

Le presenti procedure e le relative modifiche (di seguito le “Procedure”) sono pubblicate sul sito internet della banca (<https://country.db.com/italia/chi-siamo/corporate-governance/documents>).

3.1 Definizioni

Ai fini delle presenti Procedure, si intendono:

- a. *Parti Correlate*: i soggetti identificati ai sensi del paragrafo 5.1;
- b. *Soggetti Connessi*: i soggetti identificati ai sensi del paragrafo 5.1;
- c. *Soggetti Collegati*: i soggetti identificati ai sensi del paragrafo 5.1;
- d. *Esponenti Aziendali*: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un Intermediario Vigilato. La definizione comprende, in particolare nel sistema dualistico, i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l’esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
- e. *Partecipante*: il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;
- f. *Operazioni con Soggetti Collegati*: le operazioni definite nel paragrafo 6.1;
- g. *Operazioni di Maggiore Rilevanza*: le operazioni definite nel paragrafo 6.3;
- h. *Operazioni di Minore Rilevanza*: le operazioni definite nel paragrafo 6.4;
- i. *Operazioni Ordinarie*: le operazioni definite nel paragrafo 8.2;

¹ Pubblicato la prima volta sulla G.U.U.E. del 29 novembre 2008, n. L 320, successivamente sostituito dall’art. 1, paragrafo 1, punto 1), del Regolamento del 19 luglio 2010, n. 632/2010, e ulteriormente modificato con il Regolamento del 17 dicembre 2014, n. 28/2015.



- j. *Controllo*: ai sensi dell'art. 23 TUB: i casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti: (i) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa²; (ii) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;
- k. *Influenza Notevole*: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il Controllo. L'Influenza Notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una Influenza Notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante: (i) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di Influenza Notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di Controllo congiunto; (iii) l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le "Operazioni di Maggiore Rilevanza" –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali. L'Influenza Notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a Influenza Notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a Controllo congiunto.

² Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei *quorum* per le decisioni degli organi societari.



- l. *Stretti Familiari*: i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente *more-uxorio* di una Parte Correlata, nonché i figli di quest'ultimo.
- m. *Intermediari Vigilati*: le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal TUF, nonché i gestori esteri, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2 per cento dell'ammontare di fondi propri a livello consolidato del gruppo bancario di appartenenza;
- n. *Attività di Rischio*: le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni ³;
- o. *Fondi Propri*: l'aggregato definito dalla Parte Due del CRR;
- p. *TUB*: il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385 e s.m. e i. – Testo Unico Bancario;
- q. *TUF*: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e s.m. e i. – Testo Unico Finanza.

3.2 Contenuti

Le presenti Procedure sono redatte ai sensi delle Disposizioni e identificano:

- i criteri per la rilevazione delle operazioni con soggetti collegati e in particolare quelle da considerare "di maggiore rilevanza";
- le regole riguardanti le fasi dell'istruttoria, della trattativa e della deliberazione delle operazioni, distinguendo tra maggiore e minore rilevanza e chiarendo, in particolare, le modalità di coinvolgimento degli amministratori indipendenti;
- i profili che attengono alla definizione di ruoli e compiti delle diverse componenti del Gruppo;
- i casi di deroga o esenzione.

Vengono inoltre individuati i presidi da applicare alle operazioni concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

3.3 Iter di elaborazione ed approvazione

Le Procedure sono sottoposte ad un iter specifico di elaborazione ed approvazione a garanzia della validità delle soluzioni prescelte.

Nella definizione delle stesse - e in occasione di eventuali modifiche o integrazioni sostanziali alle medesime - le Disposizioni prevedono che debba essere assicurato il diffuso coinvolgimento degli organi di amministrazione e controllo della banca e degli amministratori indipendenti e il contributo delle principali funzioni interessate. In particolare:

- le procedure sono deliberate dall'organo con funzione di supervisione strategica;

³ Cfr. la Parte Quattro CRR nonché infra la Sezione II, paragrafo 2.



- gli amministratori indipendenti e l'organo con funzione di controllo rilasciano un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della presente disciplina; i pareri degli amministratori indipendenti e dell'organo di controllo sono vincolanti ai fini della delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica;
- le strutture interne interessate, ciascuna in relazione alle proprie competenze, svolgono un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili della presente disciplina.

In conformità a quanto sopra, il Consiglio di Sorveglianza di DB S.p.A., in data 21 giugno 2012, ha adottato le presenti Procedure, avvalendosi del parere preventivo e favorevole del Comitato per il Controllo Interno, le cui responsabilità sono enunciate nel successivo paragrafo 4.1.

La proposta di eventuali modifiche o integrazioni sostanziali delle Procedure, anche in considerazione dell'operatività della Banca, è approvata dal Consiglio di Sorveglianza, sentito il parere del Comitato per il Controllo Interno.

La Capogruppo fornisce, inoltre, apposite istruzioni alle componenti non bancarie del Gruppo richiedendo l'applicazione di presidi coerenti con quelli previsti nelle Disposizioni e proporzionati all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interesse (si veda la sezione 9).

4 Ruoli e responsabilità

Al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati, le Disposizioni attribuiscono un ruolo rilevante agli amministratori indipendenti, coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera.

4.1 Il Comitato per il Controllo Interno

In linea con quanto previsto dalle Disposizioni per le banche che adottano il modello di amministrazione e controllo dualistico, all'interno di DB S.p.A. i compiti attribuiti agli amministratori indipendenti sono svolti dal Comitato per Controllo Interno, composto da tre Consiglieri di Sorveglianza, tutti in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, come previsto dallo Statuto sociale.

Al Comitato per il Controllo Interno è attribuito il compito di presidiare le tematiche relative alle Operazioni con Soggetti Collegati, nei limiti del ruolo allo stesso attribuito dalla normativa vigente. In particolare, ad esso spetta:

1. il rilascio di un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità delle presenti Procedure deliberative a conseguire gli obiettivi della disciplina in oggetto, preliminarmente all'approvazione delle stesse da parte del Consiglio di Sorveglianza, per cui tale parere risulta vincolante;



2. il coinvolgimento nel compimento delle Operazioni con Soggetti Collegati, con particolare attenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, tramite:
 - i. il recepimento e l'analisi di adeguata informativa in fase pre-deliberativa;
 - ii. l'espressione di un parere preventivo e motivato in fase deliberativa.

I pareri rilasciati dal Comitato per il Controllo Interno devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

Nell'eventualità che un componente del Comitato per il Controllo Interno, nell'ambito di un'Operazione con Soggetti Collegati, si configuri quale controparte ovvero Soggetto Connesso alla controparte, lo stesso è tenuto a comunicare tempestivamente tale circostanza agli altri membri del Comitato e ad astenersi dalla partecipazione ai lavori dello stesso con riguardo all'operazione in cui è coinvolto.

Il Settore Segreteria Societaria di DB S.p.A., incardinato nell'ambito dell'Unità Organizzativa Legale, costituisce il punto di riferimento all'interno della struttura per il coinvolgimento del Comitato per il Controllo Interno nelle varie fasi del processo, agendo da interfaccia, a tal fine, con le strutture interessate (si veda la sezione 7 relativa alle "Regole deliberative").

5 I Soggetti Collegati

5.1 Individuazione del perimetro dei Soggetti Collegati

La corretta gestione delle Operazioni con i Soggetti Collegati, in termini di individuazione, monitoraggio e procedure autorizzative, si fonda sulla completa individuazione del perimetro dei Soggetti Collegati.

Le Disposizioni definiscono i "Soggetti Collegati", nell'ambito di un gruppo bancario, come l'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. In particolare, per "Parte Correlata" si intendono i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con le banche e gli Intermediari Vigilati appartenenti al gruppo:

1. l'Esponente Aziendale;
2. il Partecipante;
3. il soggetto, diverso dal Partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il Controllo o un'Influenza Notevole;

I "Soggetti Connessi" sono costituiti da:

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata;



2. i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune Controllo con la medesima Parte Correlata;
3. gli Stretti Familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

5.2 Raccolta e monitoraggio delle informazioni

Ai fini della corretta identificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati, le Parti Correlate di DB S.p.A. sono tenute a fornire prontamente le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione dei soggetti ad essi connessi ed a segnalare con tempestività ogni eventuale successiva variazione.

In tale ambito, gli Esponenti Aziendali forniscono tutte le informazioni che li riguardano mentre, con riferimento alle altre Parti Correlate, le relative informazioni sono raccolte dalle strutture della Banca interessate; tali informazioni vengono aggiornate con cadenza almeno annuale. Tutte le Parti Correlate, individuate ai sensi delle Disposizioni, sono tenute a comunicare tempestivamente eventuali circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza, tali da comportare modifiche del perimetro dei Soggetti Collegati.

La Banca provvede, nei limiti dell'ordinaria diligenza, al censimento dei Soggetti Connessi, acquisendo le relative informazioni con il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali interessate a seconda delle diverse tipologie di soggetti. Le informazioni raccolte sono gestite a livello centrale dalle strutture di DB S.p.A. (in particolare dal Settore Segreteria Societaria e dal Settore Internal Controls dell'Area di PB COO), mediante l'alimentazione di un applicativo informatico e di un database excel di supporto, che, sulla base di fonti informative interne ed esterne, permettono di mantenere aggiornato l'elenco dei Soggetti Collegati ai fini di una corretta e tempestiva applicazione delle Disposizioni.

In tale ambito, e con gli strumenti di cui sopra, il compito di individuare e monitorare il perimetro di riferimento e le relazioni tra le proprie controparti e tra questi e il Gruppo, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come Parte Correlata o Soggetto Connesso, è attribuito alla medesima funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi, compito svolto in DB S.p.A. dalla funzione di CRM in coordinamento con la UO Finance. Tale attività verrà svolta sulla base delle informazioni acquisite e trasmesse dalle strutture che gestiscono le relazioni con le controparti nonché per mezzo di quelle ottenute da fonti informative esterne.



5.3 Presidi per il “personale più rilevante”

In aggiunta agli Esponenti Aziendali identificati nell’ambito dei Soggetti Collegati, potenziali rischi di conflitti di interesse si pongono con riferimento ad un novero più ampio di dipendenti e collaboratori. La Banca, avuto riguardo anche al perimetro del c.d. “personale più rilevante” individuato secondo criteri che tengono conto delle “Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari” della Banca d’Italia e di ogni altra normativa regolamentare applicabile, identifica tali soggetti, prevedendo l’impegno degli stessi a dichiarare situazioni di interesse nelle operazioni e l’attribuzione delle competenze gestionali del rapporto a livelli gerarchici superiori.



6 Operazioni con Soggetti Collegati

6.1 Individuazione delle Operazioni con Soggetti Collegati

Le Disposizioni identificano quale *“Operazione con Soggetti Collegati”* la transazione con Soggetti Collegati che comporta assunzione di Attività di Rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Tra le Operazioni con Soggetti Collegati di DB S.p.A., sono incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività di raccolta e impiego di risorse svolta mediante prestazione di servizi bancari e servizi di investimento;
- accordi contrattuali di qualsiasi natura (es. acquisto/vendita di attivi materiali/immateriali, partecipazioni, rami d’azienda, beni e servizi, locazione di immobili) ancorché effettuati da società del Gruppo in nome e per conto della Banca ovvero in nome e per conto proprio nell’interesse della Banca.

Nelle ipotesi in cui la Capogruppo esamini o approvi le Operazioni con Soggetti Collegati compiute dalle singole componenti del Gruppo, si applicano le regole deliberative descritte dalle presenti Procedure.

In linea con le Disposizioni, non si considerano Operazioni con Soggetti Collegati:

- i) quelle effettuate tra le componenti del Gruppo quando tra esse intercorre un rapporto di Controllo totalitario, anche congiunto;
- ii) i compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- iii) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di *“collateral”* poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- iv) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d’Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l’esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo.

La Banca, avvalendosi delle facoltà stabilite dalla normativa, ha inoltre individuato ulteriori casi di esenzione o deroga, dettagliati nella sezione 8.

6.2 Operazioni che comportano assunzione di Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati

Le operazioni in oggetto rientrano nella più ampia categoria delle *“Operazioni con i Soggetti Collegati”* e, in aggiunta ai presidi previsti nelle presenti Procedure, sono oggetto di uno specifico monitoraggio



continuativo volto a contenere l'assunzione di Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati entro i limiti indicati nelle Disposizioni, di seguito riportati:

	<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
Limiti consolidati	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,5%	15%
		Altre parti correlate		
		7,5%	10%	20%
Limite individuale	20%			

Tali limiti, riferiti ai Fondi Propri, da rispettarsi sia su base individuale che su base consolidata, sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di Parti Correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. In particolare, a fronte dell'individuazione di un'Operazione con Soggetti Collegati, la Banca misura l'impatto della prevista operazione ai fini del rispetto dei limiti prudenziali qualora la stessa generi Attività di Rischio. Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Capogruppo o di ciascuna singola banca del Gruppo uno o più limiti siano superati, le Attività di Rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine la Banca predisponde, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del Consiglio di Gestione, da trasmettersi alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali. Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta nella banca o in una società del Gruppo bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

6.3 Operazioni di Maggiore Rilevanza

In linea con quanto previsto nelle Disposizioni, nell'ambito del gruppo DB S.p.A. rientrano in questa categoria le Operazioni con Soggetti Collegati il cui controvalore rispetto ai Fondi Propri è superiore alla soglia del 5%. Non vengono definiti ulteriori indicatori qualitativi o quantitativi per l'individuazione di altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza al di sotto di tale soglia.

Ai fini dell'applicazione della citata percentuale, l'"Indice di rilevanza del controvalore", secondo quanto riportato in allegato alle Disposizioni stesse, è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il valore di Fondi Propri tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;



- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo⁴.

Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, è da riferirsi all' "Indice di rilevanza dell'attivo", pari al rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione⁵.

Qualora, nel corso dell'esercizio, siano concluse operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute con uno stesso Soggetto Collegato, la Banca, nel caso in cui le stesse siano rilevanti ai sensi delle Disposizioni, cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza. Il relativo monitoraggio, ai fini dell'attivazione degli obblighi previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, viene svolto dal Settore Segreteria Societaria sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture (si veda a tal proposito la successiva sezione 7 relativa alle "Regole deliberative") e con il supporto di quest'ultime per la valutazione della cumulabilità delle operazioni in oggetto.

6.4 Operazioni di Minore Rilevanza

Rientrano in tale categoria le operazioni poste in essere con Soggetti Collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza e che superano la soglia di esiguità definita nel successivo paragrafo 8.1.

⁴ Si precisa che nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.

⁵ Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è: (1) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente; (2) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dalla partecipazione), il valore del numeratore è: (1) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività; (2) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.



6.5 Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere ai sensi dell'art. 136 del TUB

L'art. 136 del TUB disciplina la procedura per deliberare l'assunzione di obbligazioni, di qualsiasi natura e gli atti di compravendita che l'esponente bancario pone in essere direttamente od indirettamente con la banca che amministra, dirige o controlla.

Nel caso in cui l'operazione con un Soggetto Collegato rientri anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, trovano attuazione le relative procedure operative definite dalla Banca ai sensi del predetto articolo, cui si aggiungono le regole definite nella sezione seguente con riferimento alla fase pre-deliberativa (paragrafo 7.1) e agli obblighi di motivazione in fase di delibera (paragrafo 7.2).

7 Regole deliberative

7.1.1 Fase pre-deliberativa

Ai fini di una corretta individuazione e gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati, le strutture aziendali di DB S.p.A. accertano, preventivamente all'effettuazione di un'operazione, mediante verifica nel *FEU – Front End Unico* o tramite richiesta specifica via mail a *Registro.SoggettiCollegati@db.com*, se la controparte è Soggetto Collegato e poi se l'operazione rientri nei casi di esclusione, di esenzione o di deroga previsti dalle presenti Procedure (si veda la sezione 8) ovvero dalle Disposizioni (si veda il paragrafo 6.1).

Qualora l'operazione si configuri come operazione con "Soggetto Collegato" e non soggetta ai casi di esclusione/esenzione/deroga, la struttura ha l'obbligo di trasmettere prontamente alla Segreteria Societaria della DB S.p.A. un'adeguata informativa volta all'avvio delle necessarie procedure deliberative da parte degli organi competenti evidenziando a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le caratteristiche della controparte;
- gli estremi dell'operazione oggetto di delibera, la sua tipologia e le condizioni previste;
- la convenienza per la società dell'operazione in oggetto e il suo impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti.

La Segreteria Societaria di DB S.p.A. riceve dalla struttura che intende porre in essere l'Operazione con Soggetti Collegati l'informativa di cui sopra e ha il compito di trasmetterla con tempestività ai componenti del Comitato per il Controllo Interno affinché lo stesso sia informato, preventivamente alla decisione da parte delle competenti strutture ovvero alla delibera degli organi preposti, sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, in tempo utile perché lo stesso sia in condizioni di esprimersi sull'operazione.

Il Comitato rappresenta le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ai soggetti competenti a deliberare. E' riconosciuta al Comitato la facoltà di farsi assistere da uno o più



esperti indipendenti, a spese della Banca e nei limiti di spesa da questa eventualmente definiti con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza.

In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato è altresì coinvolto nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati di tali fasi.

Le regole di cui al presente paragrafo si applicano ugualmente alle operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex art.136 TUB, a integrazione delle relative procedure. In particolare, il coinvolgimento del Comitato per il Controllo Interno viene assicurato prima della specifica fase deliberativa.

7.2 Iter deliberativo

Il Comitato per il Controllo Interno, sulla base delle informazioni ricevute, esprime un parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni all'organo competente a deliberarla. Tale parere è trasmesso per il tramite del Settore Segreteria Societaria. In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

In generale la delibera fornisce adeguata motivazione in merito a:

- i. l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la banca;
- ii. le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico/contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

A tali fini, idonea documentazione è posta a corredo della delibera.

Tali obblighi di motivazione in fase di delibera si applicano ugualmente alle operazioni rilevanti anche ex art.136 TUB, a integrazione delle relative procedure.

I Consigli di Gestione e di Sorveglianza ricevono da ciascun organo deliberante una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche. Le operazioni sulle quali il Comitato per il Controllo Interno ha espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate ai Consigli non appena deliberate.

In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza:

- i. la deliberazione è assunta dal Consiglio di Gestione o dal Consiglio di Sorveglianza, secondo le rispettive competenze previste dalla legge e dallo statuto e salvo che non sia di competenza dell'Assemblea;
- ii. in caso di parere negativo, o condizionato a rilievi, da parte del Comitato per il Controllo Interno, è richiesto un parere preventivo anche al Consiglio di Sorveglianza (con quorum



deliberativo rafforzato a due terzi dei componenti nel caso di operazioni di competenza dello stesso);

- iii. le operazioni compiute sulle quali il Comitato per Controllo Interno o il Consiglio di Sorveglianza abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'Assemblea.

Nel caso in cui Operazioni con Soggetti Collegati, deliberate in ottemperanza alle procedure di cui sopra, si trovino successivamente nella condizione di dar luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, viene seguito il medesimo iter deliberativo di cui sopra, con l'applicazione del massimo livello autorizzativo previsto in ambito creditizio, salvo che l'operazione non sia di competenza di organi superiori. Al verificarsi di tali situazioni, viene in ogni caso fornita una specifica informativa al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza in merito alla conclusione e alle eventuali successive fasi di tali operazioni. Con riferimento a questa fattispecie non è possibile utilizzare le esenzioni che si riferiscono all'esiguità ovvero all'ordinarietà delle operazioni (si vedano i paragrafi 8.1 e 8.2).

7.3 Operazioni di competenza dell'assemblea

Qualora la deliberazione di Operazioni con Soggetti Collegati sia di competenza, per legge o per statuto, dell'assemblea, le regole sopra esposte (paragrafi 7.1 e 7.2.) si applicano alla fase della proposta che gli organi competenti presentano all'assemblea.

7.4 Delibere quadro

La Banca ha la facoltà di prevedere che categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate (ad es. con predeterminate categorie di Soggetti Collegati o per singolo Soggetto Collegato, con riferimento a specifiche tipologie di operazioni a determinate condizioni) siano assoggettate a delibere quadro, aventi efficacia non superiore ad un anno.

Tali delibere vengono assunte in conformità a quanto previsto nei precedenti paragrafi, riportando quindi tutti i necessari elementi informativi e adottando le procedure applicabili in considerazione del prevedibile ammontare massimo delle operazioni cumulativamente considerate. Non vengono invece assoggettate alle procedure in oggetto le singole operazioni che, nel rispetto dei requisiti definiti, siano compiute a valere su di esse.

Tale Delibera viene approvata dal Consiglio di Gestione previa opinione del Comitato di Controllo Interno.

Il Comitato di Controllo Interno e i Consigli ricevono poi una completa informativa trimestrale sull'attuazione di delibere-quadro.



8 Casi e facoltà di esenzione

8.1 Operazioni di importo esiguo

Le presenti Procedure identificano le operazioni di importo esiguo alle quali non applicare le Disposizioni relative alle Operazioni con Soggetti Collegati. Il controvalore di tali operazioni, per le banche il cui valore dei Fondi Propri, come nel caso del gruppo DB S.p.A., è superiore a 500 milioni di euro, non deve in ogni caso eccedere il minore tra 1.000.000 di euro e lo 0,05% del Patrimonio di Vigilanza.

Il Gruppo DB Spa ha identificato in 800.000 euro la soglia di esiguità cautelativamente inferiore al minore tra 1.000.000 di euro e lo 0,05% dei Fondi Propri richiesto dalle Disposizioni in materia.

8.2 Operazioni Ordinarie

Le Disposizioni prevedono la facoltà di disapplicare, in tutto o in parte, le regole deliberative di cui alla sezione 7 nel caso di Operazioni con Soggetti Collegati, di Minore Rilevanza, rientranti nell'ordinaria operatività della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

- i. riconducibilità all'ordinaria attività;
- ii. oggettività delle condizioni;
- iii. semplicità dello schema economico-contrattuale;
- iv. contenuta rilevanza quantitativa;
- v. tipologia di controparte.

Nell'ambito dell'operatività di DB S.p.A., si considerano Operazioni Ordinarie, escluse dall'applicazione delle regole descritte alla Sezione 7, quelle relative a rapporti contrattuali afferenti prodotti/servizi della Banca aventi condizioni standardizzate; rispetto a tale ambito fanno quindi eccezione le condizioni contrattuali definite in deroga a tali principi, ad esempio che richiedano livelli autorizzativi specifici presso la Direzione Generale.

Gli elementi comprovanti il carattere di ordinarità di tali operazioni possono essere riferibili anche a criteri elaborati e opportunamente formalizzati in via preventiva dalla Banca. Sono altresì previsti flussi informativi idonei a consentirne, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio, anche da parte del Comitato per il Controllo Interno, ai fini di eventuali interventi correttivi.

8.3 Operazioni infra-gruppo

In caso di operazioni con o tra società controllate e per quelle con società sottoposte a Influenza Notevole, non vengono applicate le regole deliberative di cui alla sezione 7 quando non vi siano nelle stesse significativi interessi di altri Soggetti Collegati al di fuori del Gruppo. Al fine di consentirne



comunque un adeguato monitoraggio, tali operazioni sono ricomprese nei flussi informativi di cui al paragrafo precedente.

Nell'ambito della valutazione della sussistenza di interessi significativi, si considerano tali:

- a. la partecipazione al capitale della società controllata o collegata controparte dell'operazione che comporti l'esercizio di un'Influenza Notevole;
- b. la presenza di sistemi di remunerazione degli Esponenti Aziendali (comuni alla Banca e alla società controllata o collegata) che dipendano in misura rilevante dai risultati di periodo conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta.

La mera presenza di un Soggetto Collegato nel capitale sociale o negli organi di amministrazione e controllo della controllata o di una società sottoposta ad Influenza Notevole non costituisce di per sé un interesse significativo.



9 Operazioni compiute da società del Gruppo DB S.p.A.

Le società del Gruppo DB S.p.A. adottano, avuto riguardo alla propria natura ed operatività, specifici presidi per il compimento di Operazioni con Soggetti Collegati, sulla base di quanto definito nelle presenti Procedure ed in applicazione delle specifiche istruzioni impartite dalla Capogruppo (si veda il paragrafo 3.3).

In particolare, con riferimento alle componenti non bancarie del Gruppo, si prevede che le Operazioni con Soggetti Collegati di importo non esiguo e non Ordinarie vengano approvate dai rispettivi Consigli di Amministrazione, qualora non rientrino già nell'ambito delle procedure deliberative della Capogruppo o di una componente bancaria dello stesso in virtù del relativo carattere strumentale ovvero in virtù di un preventivo esame o approvazione da parte della Capogruppo (si veda quanto indicato nel paragrafo 6.1).

Il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza di DB S.p.A. sono destinatari di una informativa su base trimestrale da parte delle Controllate in relazione:

- alle Operazioni con Soggetti Collegati, non soggette a deroga, concluse nel periodo di riferimento, ivi comprese le loro principali caratteristiche (importo, oggetto, controparte);
- alle operazioni compiute a valere su eventuali delibere-quadro nello stesso periodo, con indicazione del relativo utilizzo del plafond determinato a tal fine.